



R O S S I & A S S O C I A T I
C o r p o r a t e A d v i s o r s

Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano

www.rossiassociati.it

Tel +39 02.874271 Fax +39 02.72099377

NEWS SETTIMANALE

aprile 2011 – n.4

Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, da normativa, riviste e stampe specializzate

*Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio
(Tel.02/874271 – Fax 02/72099377, e-mail: info@rossiassociati.com).*

STRUMENTI DI TUTELA DELLA PATRIMONIALITA' FAMILIARE DELL'IMPRENDITORE

- IL FONDO PATRIMONIALE -

La Legge italiana prevede un istituto, il Fondo Patrimoniale, "stratagemma" poco conosciuto ed utilizzato, ma di sicura efficacia, per salvaguardare la famiglia dalle azioni esecutive dei creditori particolari dei coniugi.

Il fondo patrimoniale può essere costituito dai coniugi, congiuntamente o separatamente, da un terzo o per testamento; si tratta di destinare determinati beni mobili, immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito vincolandoli al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Questo significa che ogni obbligazione contratta dai coniugi per scopi estranei a quello che rappresenta il soddisfacimento dei bisogni familiari non può generare alcun diritto, da parte dei creditori delle suddette obbligazioni, che ne erano a conoscenza, di agire esecutivamente sui beni componenti il fondo. Poiché il fondo patrimoniale può essere costituito anche durante il matrimonio, è importante che l'atto di costituzione venga fatto annotare a margine dell'atto di matrimonio: questo per renderlo conoscibile ai terzi che eventualmente dovessero assumere posizioni creditorie nei confronti dei coniugi. In tal modo, non potrebbero opporre la mancata conoscenza dell'esistenza del fondo. I beni costituenti il fondo patrimoniale non possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati se non con il consenso di entrambi i coniugi, salvo diversa espressa disposizione inserita nell'atto costitutivo. Giova evidenziare, inoltre, che se ci sono figli minori, il semplice consenso dei coniugi non è più sufficiente, ma si rende necessario un provvedimento di autorizzazione da parte del giudice per i soli casi di necessità o utilità evidente: in questa particolare disposizione normativa (art. 169 cod. civ.). Il fondo rimane in vigore finché perdura la sua destinazione, ovvero finché non intervengano annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ad ulteriore tutela di eventuali figli minori, il fondo sopravvive alle vicende che mettono fine al matrimonio: infatti, in tali ipotesi, dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio e, fino a quel momento, è il giudice stesso a decidere come amministrare il fondo, su domanda di chi vi abbia interesse.

Il Fondo Patrimoniale è regolato dagli artt. 167 - 171 Codice Civile.

Difendere il patrimonio della famiglia

La difesa del patrimonio personale e della famiglia contro i rischi derivanti dall'attività lavorativa è sempre di più una priorità per imprenditori, amministratori, professionisti e dirigenti.

Come è noto, l'imprenditore individuale risponde dei debiti relativi alla propria attività con tutto il suo patrimonio, e così il socio di società di persone. Chi gestisce l'azienda attraverso una società di capitali (s.r.l. o s.p.a.), pur non rispondendo direttamente dei debiti, deve spesso rilasciare fideiussioni e garanzie personali, e può essere chiamato a rispondere in proprio quale amministratore. Il professionista è esposto a richieste di risarcimento da parte dei clienti, specialmente se è membro di un collegio sindacale, e anche chi ha un incarico dirigenziale, in un'impresa o un ente pubblico, è oggi gravato da responsabilità crescenti.

Queste esigenze di sicurezza possono essere soddisfatte dal fondo patrimoniale, che negli ultimi anni si è sempre più diffuso. Il fondo patrimoniale è un vincolo costituito, con atto notarile, su alcuni beni, che vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. Questi bisogni comprendono, oltre

alle necessità primarie, anche il mantenimento del tenore di vita liberamente scelto dai coniugi. La legge dispone che i beni compresi nel fondo patrimoniale e i loro redditi non sono soggetti a esecuzione forzata per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Tra questi rientrano sicuramente tutti i debiti contratti nell'esercizio di un'impresa commerciale o comunque di un'attività professionale, ma anche, secondo l'opinione prevalente, i debiti derivanti da obblighi di risarcimento dei danni, da sanzioni penali o amministrative, e persino i debiti tributari. Nei confronti del fisco, però, rimane qualche dubbio, perchè alcune sentenze hanno ritenuto che la presenza del fondo non sia opponibile all'amministrazione finanziaria. Il beneficio riguarda tutti i debiti estranei ai bisogni della famiglia, anche se anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale, fatto salvo, in questo caso, l'esperimento dell'azione revocatoria secondo le regole ordinarie (entro due anni dalla costituzione del fondo).

In ogni caso, i coniugi devono sempre essere in grado di dimostrare che il creditore sapeva che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Il fondo, comunque, non può mai essere utilizzato per sottrarsi al pagamento di debiti già contratti. Un simile tentativo, infatti, potrebbe avere rilevanza penale, soprattutto se si tratta di debiti fiscali o nei confronti dello Stato. Il fondo patrimoniale è destinato a tutelare le esigenze della famiglia, e da qui deriva la principale limitazione al suo utilizzo: per costituire un fondo patrimoniale occorre essere sposati. Le coppie di fatto non sono state prese in considerazione dal legislatore.

Cosa mettere nel fondo

Il fondo patrimoniale può essere costituito sui beni di proprietà di uno solo dei coniugi o di entrambi. Di solito è utilizzato per gli immobili (case, fabbricati di ogni genere, terreni edificabili o agricoli), ma può comprendere titoli di credito (per esempio azioni di s.p.a., ma non quote di s.r.l.) o beni mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili). La costituzione del fondo non comporta il trasferimento dei beni, che restano intestati a chi ne era già proprietario. In qualsiasi momento è possibile comprendere altri beni nel fondo patrimoniale già costituito, con un nuovo atto notarile. Il fondo patrimoniale potrebbe essere costituito anche da una persona diversa dai coniugi, ma ciò avviene raramente, a causa dei dubbi sulla situazione dei beni di proprietà di una persona ma destinati a soddisfare le esigenze di altri.

Come funziona il fondo

L'amministrazione ordinaria dei beni del fondo spetta a entrambi i coniugi disgiuntamente, secondo le regole della comunione legale. E' però necessario il consenso di entrambi i coniugi per la vendita dei beni costituiti in fondo patrimoniale, anche se il proprietario è uno solo di essi. Lo stesso vale per tutti gli atti dispositivi, come per esempio la costituzione di un diritto di usufrutto sul bene, oppure la concessione di ipoteca a garanzia di un mutuo. Se nella famiglia ci sono figli di minore età, la vendita dei beni compresi nel fondo patrimoniale deve essere autorizzata dal tribunale. Questa regola, però può essere derogata inserendo nell'atto costitutivo del fondo una clausola che consente di disporre dei beni senza bisogno dell'autorizzazione del tribunale, anche in presenza di figli minori. In questo caso è possibile vendere liberamente i beni o stipulare un mutuo, concedendo quale garanzia un'ipoteca sui beni personali compresi nel fondo patrimoniale.

Caso

L'ipoteca esattoriale non è iscrivibile su beni assoggettati al vincolo del fondo patrimoniale: lo decide la Commissione Tributaria Provinciale di Padova con la sentenza 9 della I sezione, depositata il 20 gennaio 2011.

La Commissione provinciale ha accertato anzitutto che si trattava, nella fattispecie, di un fondo patrimoniale istituito in epoca "non sospetta" (il 1989) quando i debiti tributari sono sorti alla fine degli anni '90 e quindi «non costituito appositamente per porre riparo» a beni del contribuente, con «l'intenzione di evitare azioni esecutive da parte dell'Erario». La Commissione ha pure rigettato l'argomento dell'esattore sul punto che l'obbligazione tributaria non ha origine contrattuale, sulla base della considerazione che, in base all'articolo 170 del Codice civile, l'esecuzione sui beni del fondo e sui loro frutti «non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva esser stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia». La Commissione osserva che il fondo patrimoniale "ripara" i beni vincolati con riguardo ai debiti sorti per ragioni diverse da quelle inerenti le necessità della famiglia; pertanto, dato che i debiti tributari non sono debiti inerenti alle necessità della famiglia, allora il fondo patrimoniale è idoneo a fronteggiarli.

La sentenza di Padova fa dunque il paio con quella della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (la 437 del 20 dicembre 2010, della ventunesima sezione), che pure aveva negato l'ammissibilità di azioni esecutive e cautelari da parte del fisco sui beni del fondo patrimoniale.

Entrambe "resistono" quindi al principio sancito dalla Cassazione nella sentenza 15862 del 7 luglio 2009, secondo la quale il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale deve essere ricercato non già nella natura delle obbligazioni (legale o contrattuale), ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i «bisogni della famiglia», essendo irrilevante l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale, dato che il divieto di esecuzione forzata non dovrebbe essere limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla sua costituzione, ma dovrebbe valere anche per i crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in via revocatoria.

Con questo principio la Cassazione ha anche precisato che vanno ricomprese nei "bisogni della famiglia" anche le esigenze volte al pieno soddisfacimento e all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.